

UFFICIO SEGRETERIA
DEL COMANDO IN CAPO E GENERALE
17/01/24
022 10:27

**EMENDAMENTI DEL MOVIMENTO RETE
AL DECRETO DELEGATO 7 novembre 2023 n.161**

"MODIFICHE AGLI ARTICOLI 197 E 198 DEL CODICE PENALE - APPROPRIAZIONE INDEBITA E AMMINISTRAZIONE INFEDELE "

EMENDAMENTO MODIFICATIVO DELL'ARTICOLO 1

Art. 1

(Modifiche all'articolo 197 del Codice Penale)

1. L'articolo 197 del Codice Penale e successive modifiche è così sostituito:

"Art. 197

(Appropriazione indebita)

Chiunque indebitamente fa sua la cosa mobile altrui, della quale ha il possesso a qualsiasi titolo, è punito, a querela dell'offeso, con la prigionia e la multa a giorni di secondo grado.

Si applica la prigionia di primo grado o la multa a giorni di secondo grado, se l'appropriazione ha per oggetto cose di tenue valore o da altri smarrite o costituenti tesoro ovvero cose delle quali l'agente è venuto in possesso per errore, caso fortuito o forza maggiore.

Si procede d'ufficio se il fatto è commesso da un amministratore, esattore, custode, curatore ovvero da chiunque presta la propria opera ad altri e si applicano la prigionia di secondo grado, la multa a giorni di terzo grado e l'interdizione di quarto grado dall'incarico di tutore o curatore, dalla professione o dall'arte.

Si procede d'ufficio se il fatto, da chiunque commesso, abbia arrecato danno allo Stato o a società da esso partecipate o ad enti pubblici o ad istituti bancari o finanziari; in tali fattispecie si applica la prigionia dal ~~secondo~~ **terzo** al quarto grado, in considerazione della rilevanza dell'entità del danno economico arrecato, la multa a giorni di terzo grado e l'interdizione di quarto grado dai pubblici uffici e dai diritti politici."

EMENDAMENTO MODIFICATIVO DELL'ARTICOLO 2

Art. 2

(Modifiche all'articolo 198 del Codice Penale)

1. L'articolo 198 del Codice Penale è così sostituito:

"Art.198

(Amministrazione infedele)

I tutori, i curatori, gli amministratori, i direttori, i liquidatori di società ed ogni altro amministratore di patrimonio privato, i quali, fuori dai casi previsti dall'articolo 197, per procurare a sé o ad altri un vantaggio, compiono atti che siano di danno al patrimonio amministrato, sono puniti con la prigionia di secondo grado o con la multa a giorni di terzo grado.

Se il fatto è commesso in danno dello Stato, di società da esso partecipate o di enti pubblici o di istituti bancari e finanziari si applica la prigionia dal secondo terzo al quarto grado, in considerazione della rilevanza dell'entità del danno economico."

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO DELL'ARTICOLO 2 bis

Art. 2 bis (Traffico di influenze illecite)

1. Dopo l'articolo 374-quater del Codice Penale è aggiunto il seguente articolo 374-quinquies:

"Art. 374-quinquies (Traffico di influenze illecite)

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 372, 373, 374, 374ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la prigionia e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di terzo grado nonché con la multa a giorni di secondo grado. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altre utilità."

Daniela Ganeri (RETE)

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE GENERALE
Deposito in Data 17/01/24

Ore 10:27